

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 33-3873

L.R. 2/2009. Approvazione delle modifiche alla D.G.R. 7-44 del 05.07.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 26-2327 del 20.11.2020 e disposizioni per la stagione sciistica 2019/2020. Dotazione complessiva pari a 5.000.000,00 (capitolo 173874/2021 e capitolo 151247/2021).

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

il turismo montano svolge un ruolo di particolare rilevanza nel processo di rilancio dell'economia locale e pone in essere una serie di azioni per contenere gli effetti della crisi legata allo spopolamento di quei territori;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio e con le imprese che intendono investire ed agire per il miglioramento, a fini turistici, delle proprie attività allo scopo di favorire concretamente lo sviluppo territoriale sostenibile;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, tuttavia, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

l'articolo 40 della citata L.R. n. 2/2009 e s.m.i., al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);

b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);

c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

con deliberazione n. 7-44 del 5.07.2019, la Giunta regionale:

- ha approvato i criteri generali per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni (Allegato A) e delle Grandi Stazioni (Allegato B), stabilendo, in particolare, che i criteri definiti all'Allegato A e all'Allegato B vengano utilizzati per la concessione dei contributi a sostegno dell'innevamento programmato, della sicurezza delle piste, delle spese di gestione e degli investimenti sugli impianti, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017;

- ha dato atto che le agevolazioni previste dal suddetto provvedimento per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;

- ha dato atto che, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C, non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale;

con deliberazione n. 25-1681 del 17.07.2020, la Giunta regionale ha modificato i termini dei procedimenti stabilendo che “le domande devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della determinazione dirigenziale di apertura dei termini e che il procedimento di erogazione del contributo si conclude entro i 90 giorni successivi;

con deliberazione n. 26-2327 del 20 novembre 2020, la Giunta regionale ha, tra l'altro, provveduto a modificare il suddetto Allegato A, stabilendo di sostituire a pagina 17, il periodo alla lettera ii) nel modo seguente “L'80% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 50% di contributo e comunque per un importo non superiore a 50.000 Euro) sarà riconosciuta ai soggetti richiedenti che impieghino fino a 5 ULA, abbiano fino a 15.000 m di piste ed un fatturato annuo fino a € 700.000,00”.

Dato atto che, con riferimento alla Categoria C, nel corso dell'applicazione dei criteri di cui all'Allegato A della soprarichiamata D.G.R. n. 7-44 del 5.7.2019, come modificato dalla DGR 26-2327 del 20 novembre 2020, la Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo libero:

ha riscontrato la necessità di apportare ulteriori modifiche a tale Allegato A poiché i parametri previsti nella sua Parte II (Categoria C) continuano a risultare comunque non sufficienti per l'inserimento dei soggetti beneficiari di contributo nella fascia di percentuale di spesa ammissibile; ha elaborato, a tal fine, la proposta redazionale, secondo cui, a pagina 17, dopo la frase “Al richiedente sarà assegnata la percentuale di spesa ammissibile corrispondente al possesso di almeno due dei tre requisiti di cui ai punti i) ii) e iii)”, si aggiunge il seguente periodo:

“Qualora non sia possibile individuare il possesso di almeno due dei tre requisiti previsti, ma il beneficiario risulti in possesso di uno dei requisiti per ciascuna delle tre fasce, viene inserito nella percentuale di spesa intermedia di cui alla lettera ii)”.

Dato atto, inoltre, che, con riferimento alla Categoria A, nel corso dell'applicazione dei criteri di cui all'Allegato A e all'Allegato B della soprarichiamata D.G.R. n. 7-44 del 5.7.2019, come modificato dalla D.G.R. 26-2327 del 20 novembre 2020, la Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo libero:

ha riscontrato la necessità di apportare alcune modifiche a tali Allegati A (Microstazioni) e B (Grandi stazioni), affinché le risorse resesi disponibili su una singola tipologia nel corso della rispettiva dell'istruttoria possano essere redistribuite tra le diverse tipologie di spesa, previste nella Parte I di entrambi gli Allegati A e B (Categoria A), per consentirne il completo utilizzo;

ha quindi elaborato, a tal fine, la proposta redazionale secondo cui:

- a pagina 13 dell'Allegato A “Microstazioni”, al capitolo “Entità dei contributi”, dopo la frase:

“Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto”,

si aggiunge il seguente periodo:

“Qualora si rendessero disponibili risorse su una o più tipologie tra quelle sopra elencate in fase di istruttoria, queste sono redistribuite in modo da favorire le tipologie risultate non sufficientemente capienti, prioritariamente in modo proporzionale, e a seguire, se ancora disponibili, a favore delle tipologie che presentino ancora disavanzi, nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009”;

- a pagina 9 dell'Allegato B “Grandi stazioni”, al capitolo “Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano”,

dopo la frase “Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto”,

si aggiunge il seguente periodo:

“Qualora si rendessero disponibili risorse su una o più tipologie tra quelle sopra elencate in fase di istruttoria, queste sono redistribuite in modo da favorire la tipologia risultata non sufficientemente capiente, nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009”;

- a pagina 3 dell'Allegato A e a pagina 3 dell'Allegato B, ai capitoli "Suddivisione delle risorse economiche", punto A), al fondo della lettera a), si inserisce la seguente frase: "le eventuali risorse rese disponibili in riferimento alla tipologia "Grandi Stazioni" o alla tipologia "Microstazioni" saranno redistribuite a favore dell'altra nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009".

Ritenuto, pertanto, di modificare i suddetti Allegato A ed Allegato B della D.G.R. n. 7-44 del 5 luglio 2019 come sopra riportato.

Ritenuto, inoltre, ai sensi della legge regionale 2/2009 e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 7-44 del 5.7.2019, come modificata dalla D.G.R. 25-1681 del 17.07.2020, dalla D.G.R. 26-2327 del 20.11.2020 e dalla presente deliberazione, prevedere quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C, per la stagione sciistica 2019/2020, una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura, sul bilancio regionale (missione 7, programma 2), per euro 5.000.000,00 complessivi come di seguito riportato:

euro 4.800.000,00, a valere sul capitolo 173874/2021 "trasferimenti spesa corrente imprese" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

euro 200.000,00 a valere sul capitolo 151247/2021 "trasferimenti spesa corrente pubbliche amministrazioni" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità.

Dato atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato.

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C, non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con D.G.R. n. 21-6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale.

Dato atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio.

Visti:

la Legge n. 241 del 07/08/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*";

la Legge 266/2002 "*Documento unico di regolarità contributiva*";

la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*", artt. 17 e 18;

la Legge 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";

la Legge 217/2010 "*Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza*";

il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", artt. 4, 16 e 17;

il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

la Legge 190 del 06/11/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” con particolare riferimento all’art. 36 (*Contratti sotto soglia*);

la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 “*Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione*”;

la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “*Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni*”;

la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “*Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 “*Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte*”;

la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)*”;

la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 “*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*”;

la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “*Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*”;

vista la L.R. n. 2/2009 s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*”;

vista la D.G.R. n. 7 - 44 del 5.07.2019 “*Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017*”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di stabilire di modificare la D.G.R. n. 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 26-2327 del 20 novembre 2020, come di seguito riportato:

- a pagina 17, dell’Allegato A, dopo la frase “Al richiedente sarà assegnata la percentuale di spesa ammissibile corrispondente al possesso di almeno due dei tre requisiti di cui ai punti i) ii) e iii)”, si aggiunge il seguente periodo: “Qualora non sia possibile individuare il possesso di almeno due dei tre requisiti previsti, ma il beneficiario risulti in possesso di uno dei requisiti per ciascuna delle tre fasce, viene inserito nella percentuale di spesa intermedia di cui alla lettera ii).”;

- a pagina 13 dell’Allegato A “Microstazioni”, al capitolo “Entità dei contributi”, dopo la frase: “Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto”, si aggiunge il seguente periodo: “Qualora si rendessero disponibili risorse su una o più tipologie tra quelle sopra elencate in fase di istruttoria, queste sono redistribuite in modo da favorire le tipologie risultate non sufficientemente capienti, prioritariamente in modo proporzionale, e a seguire, se ancora disponibili, a favore delle tipologie che presentino ancora disavanzi, nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009”;

- a pagina 9 dell'Allegato B "Grandi stazioni", al capitolo "Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano", dopo la frase "Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto", si aggiunge il seguente periodo: "Qualora si rendessero disponibili risorse su una o più tipologie tra quelle sopra elencate in fase di istruttoria, queste sono redistribuite in modo da favorire la tipologia risultata non sufficientemente capiente, nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009";

- a pagina 3 dell'Allegato A e a pagina 3 dell'Allegato B, ai capitoli "Suddivisione delle risorse economiche", punto A), al fondo della lettera a), si inserisce la seguente frase: "le eventuali risorse rese disponibili in riferimento alla tipologia "Grandi Stazioni" o alla tipologia "Microstazioni" saranno redistribuite a favore dell'altra nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009";

2. di stabilire, ai sensi della legge regionale 2/2009 e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 7-44 del 5.7.2019, come modificata dalla D.G.R. 25-1681 del 17.07.2020, dalla D.G.R. 26-2327 del 20.11.2020 e dal presente provvedimento, quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C, di destinare per la stagione sciistica 2019/2020, una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00, di cui euro 4.800.000,00 a valere sul capitolo 173874/2021 "trasferimenti spesa corrente imprese" ed euro 200.000,00 a valere sul capitolo 151247/2021 "trasferimenti spesa corrente pubbliche amministrazioni";

3. di dare atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento per le spese di categoria A non sono da considerarsi aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C, non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale;

5. di dare atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio e di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle modalità operative e l'individuazione dei termini per la presentazione delle istanze di contributo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)